

CIRCOLARE N.42/D

Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti
TEL. 06-50246092 - FAX 06-50957346
Email dogane.tributi@finanze.it
ROMA - Via Mario Carucci, 71

Roma, 21/09/2001

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Prot. n. 1385/UDA

Alle Direzioni Circostrizionali dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

e per conoscenza:

Al Dipartimento per le politiche fiscali – ROMA

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario-SECIT-ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio
Operazioni – ROMA

All'Area affari giuridici e contenzioso – SEDE

All'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise –
laboratori chimici - SEDE

Al Ministero delle Attivita' produttive - ROMA

All' E.N.I. S.p.a.
P.le Mattei, n. 1 00144 ROMA

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, n. 129 00147 ROMA

All' Assopetroli
Largo Fiorentini, n. 1 00186 ROMA

Alla Federpetroli
Piazza S. Giovanni, n. 6 50129 FIRENZE

Alla Confindustria Viale dell'Astronomia, n. 30 00144
ROMA

All' Assocostieri – Via Cesare Pavese, 305 – ROMA

Alla Associazione Nazionale Società per Azioni
Piazza Venezia, 11 – ROMA

All'Unione Parmense degli Industriali
Strada al Ponte Capra Zucca,6 43100 -PARMA

OGGETTO: Esercizio di gruppi elettrogeni mobili- Procedura di rimborso della maggiore accisa assoluta sugli oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica.

Il punto 11 della tabella A allegata al testo unico accise approvato con D.Lgs.26 ottobre 1995, n.504 prevede l'aliquota ridotta di accisa per taluni oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica.

In attesa dell'emanazione dell'apposito regolamento di disciplina del predetto beneficio in attuazione del citato testo unico, l'impiego degli oli minerali di che trattasi avviene *per l'utilizzo di gasolio soggetto o parzialmente assoggettato ad accisa* con l'osservanza delle modalità dettate dalla circolare n.33 del 15 ottobre 1985, prot. n.8851/XI della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, ove compatibili con le disposizioni del cennato testo unico, e dalla circolare n.131/D del 5 maggio 1995, prot.n.9402414/VI-D.C.P.C. del Dipartimento delle dogane e delle imposte; *per l'utilizzo di gasolio assoggettato ad accisa*, invece, occorre fare riferimento alla modalità dettate con la circolare n. 81 del 1° agosto 1987, prot. n. 901/XI della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, in quanto compatibili con le disposizioni del cennato testo unico, nonché alle disposizioni stabilite, in via generale, per i rimborsi di accisa dal regolamento approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n.689.

Sono state rappresentate difficoltà in ordine alla procedura da adottare per usufruire dell'agevolazione nell'ipotesi di impiego di prodotti ad accisa assoluta nella misura intera con **gruppi elettrogeni mobili**, muniti di contatore per la misurazione dell'energia elettrica e di licenza rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza destinatario della denuncia di attivazione, che si trovino ad operare, nel corso dell'anno, in cantieri di lavoro siti nell'ambito territoriale di differenti uffici tecnici di finanza.

In particolare, è stato chiesto se nella cennata ipotesi potesse accordarsi all'esercente il gruppo elettrogeno mobile la possibilità di presentare un'unica istanza per ottenere il rimborso della maggiore accisa assoluta sui prodotti utilizzati per la produzione di energia elettrica nei diversi cantieri presso l'ufficio che ha provveduto al rilascio della ricordata licenza, in analogia a quanto già consentito con la circolare n.366 del 17 dicembre 1991, prot. n.4989, nell'ipotesi di esercizio di gruppi elettrogeni mobili ai fini dell'applicazione delle addizionali sui consumi di energia elettrica ed in base alla quale l'esecuzione delle incombenze fiscali può essere adempiuta presso un solo ufficio finanziario.

Esaminata la questione e ferma restando la validità della procedura ordinaria nelle ipotesi in cui il gruppo elettrogeno viene utilizzato per lunghi periodi di tempo presso un medesimo cantiere (denuncia di attivazione e di cessazione dell'attività all'ufficio finanziario presso il quale assolvere a tutte le altre incombenze relative al periodo di esercizio dell'attività), si comunica che nulla osta all'adozione, in via provvisoria ed in attesa del regolamento sopra ricordato, di una procedura operativa che consenta la riduzione degli adempimenti ai fini della richiesta di rimborso della maggior accisa assoluta sui prodotti petroliferi impiegati nell'uso agevolato, per gli operatori che utilizzano il medesimo gruppo elettrogeno per brevi periodi nel corso dell'anno in diversi cantieri.

A tal fine si prescrive, salvo diversa motivata determinazione dell'ufficio tecnico di finanza (UTF) territorialmente competente in base all'ubicazione del magazzino e destinatario della denuncia di attivazione, l'osservanza degli adempimenti di seguito elencati:

1) l'esercente il gruppo elettrogeno procede ad effettuare la denuncia secondo le modalità di rito all' UTF sopra identificato che rilascia la prescritta licenza di esercizio e vidima il relativo registro delle letture del contatore;

2) al primo trasferimento del gruppo elettrogeno, l'operatore effettua apposita comunicazione dello spostamento via fax tanto all'UTF di cui al punto 1) quanto all' UTF nella cui competenza territoriale ricade il cantiere presso il quale intende iniziare ad operare, mentre nei successivi trasferimenti la comunicazione è inviata anche all'UTF competente sul cantiere di

cessazione dell'attività; nella predetta comunicazione viene, tra l'altro, specificato il dato risultante dal contatore del gruppo elettrogeno, debitamente annotato nel predetto registro che deve seguire il gruppo mobile per l'effettuazione dei controlli;

3) successivamente alla cessazione dell'attività presso l'ultimo cantiere, il gruppo elettrogeno dovrà essere ricondotto al magazzino di partenza. Il titolare dell'officina potrà produrre istanza di rimborso all'UTF di cui al punto 1), il quale procede agli adempimenti prescritti dal D.M.n.689/96, secondo le modalità in atto, prendendo a base dei consumi i valori del contatore (iniziale e finale) e le comunicazioni agli UTF effettuate con le modalità di cui al punto 2.

Nel richiamare l'attenzione sulla circostanza, prevista dalle citate circolari, secondo cui l'impiego dei prodotti petroliferi ad accisa assoluta e per i quali si intende richiedere il rimborso è alternativo all'impiego di prodotti in sospensione da accisa, si prega di voler segnalare eventuali difficoltà ed inconvenienti che dovessero verificarsi nell'attuazione della cennata procedura.

IL DIRETTORE DELL'AREA
(Dr. Giuseppe VALLE)